

**CONTRATTO PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 164 E SS. DEL
D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DELLA GESTIONE DEL MERCHANDISING
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA**

CIG: 8845511A96

Con la presente scrittura privata, redatta su supporto informatico e sottoscritta mediante apposizione di firma digitale, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

- il Dott. nato a il xx.xxxx.xxxxx, domiciliato per la carica in Perugia, Piazza dell'Università n. 1, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente e pertanto in rappresentanza dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA, con sede in Perugia, Piazza dell'Università n. 1, in esecuzione di quanto disposto con, d'ora innanzi denominata "Università" (c.f. n. 00448820548);

E

- Sig., nata a il, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante della Società con sede legale in, d'ora innanzi denominata "Gestore" (c.f. e P.I.);

PREMESSO

- con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26.05.2021 è stato autorizzato l'espletamento di una procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento in concessione della gestione del servizio di merchandising dell'Università degli Studi di Perugia, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art 95 del D.Lgs. 50/2016, ed è stato approvato il relativo capitolato tecnico,

dando mandato al Rettore di apportare al capitolato tecnico ogni integrazione e/o modifica che si rendessero necessarie e opportune;

- con DR n. 1625 dell'8.07.2021, confermate tutte le considerazioni e motivazioni a sostegno dell'iniziativa come dettagliatamente argomentate nella delibera del CDA del 9.06.2021, è stato ritenuto necessario revisionare l'art. 11, comma 1 lett. a) del capitolato tecnico, dettagliando le modalità operative di pagamento delle royalty da parte del concessionario, nonché prevedere la facoltà da parte dell'Università di modificare, in corso di vigenza contrattuale, il punto vendita messo a disposizione del concessionario;
 - che con DDG n. 170 del 21.07.2021 è stato approvato il bando e il disciplinare di gara, completo degli allegati;
 - che a seguito di procedura aperta, conclusasi in data x.xxxx.xxxxx come da verbali di gara, il gestore è risultato provvisorio aggiudicatario della concessione di cui trattasi;
 - che con DDG n. xx del xxxxx è stato approvato l'esito della procedura di cui all'oggetto;
 - che sono state verificate le dichiarazioni sostitutive prestate dal gestore in fase di gara, risultando veritiere;
 - che il possesso dei requisiti della Società è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del Procedimento in data xx.xxxx.xxxx (prot. N. xxxx), con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/06;
 - che, nell'ambito dei controlli prescritti dal D.Lgs. 159/2011 l'Università ha provveduto a richiedere il rilascio della documentazione antimafia presso la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (B.D.N.A.);
 - che il Gestore ha presentato polizza fideiussoria a titolo di costituzione di cauzione definitiva e ha provveduto al versamento delle spese contrattuali;
-

TANTO PREMESSO

Si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Università affida al Gestore, che accetta, l'affidamento in concessione del brand dell'Università attraverso la produzione e la commercializzazione di linee di prodotti, coerenti con quanto presentato nell'offerta tecnica, incamerando gli incassi delle vendite e assumendosi completamente il rischio di impresa. Rientra nell'oggetto della concessione anche l'implementazione di una pagina web dedicata all'e-commerce dei prodotti da commercializzare. L'Università, inoltre, metterà a disposizione del gestore un locale da adibire a punto vendita. Tutte le spese per la progettazione, l'allestimento e la gestione di tale punto vendita sono a totale carico del gestore. La concessione dovrà essere eseguita ai patti e condizioni di cui al presente contratto e al Capitolato, che si allega al presente contratto sub. "A" per costituirne parte integrante e sostanziale e all'offerta tecnica presentata in gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegata.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DI GESTIONE

Il gestore si impegna verso l'Università:

- a) al pagamento annuale (rispetto alla stipula del contratto/esecuzione anticipata del servizio) di royalty sul fatturato lordo in base agli scaglioni di fatturato di cui alla scheda di offerta economica presentata in gara, che si allega al presente contratto sub. "B" per costituirne parte integrante e sostanziale. Ai fini del pagamento di tali royalties si rimanda all'art. 11 del Capitolato.
- b) ad applicare uno sconto del 50% sul prezzo dei prodotti acquistati dalle strutture

dell'Università. Tale quota non è soggetta a royalty.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO.

La concessione avrà la durata di anni 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto o dall'esecuzione anticipata del servizio. La concessione si intende automaticamente risolta allo scadere del termine di durata. L'Università si riserva la possibilità di una proroga tecnica del contratto agli stessi patti e condizioni per un periodo massimo di 1 anno, nelle more dell'espletamento della procedura per l'individuazione di un nuovo gestore.

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il Gestore ha prodotto, a titolo di cauzione definitiva, in applicazione di quanto disposto dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016, la polizza fideiussoria emessa da xxxxx n. xxxxxx in data xx.xxx.xxxx, per l'importo di € xxxxxxxx

In caso di decurtazione dell'ammontare della garanzia, per fatti imputabili al Gestore, lo stesso è obbligato a reintegrare la cauzione entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall'esecuzione. L'Università darà l'assenso allo svincolo della cauzione soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'Università stessa e il Gestore tutti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto.

ART. 6 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER L'UNIVERSITÀ

Il controllo sulla corretta esecuzione del contratto sarà effettuato dalla dott.ssa Alessandra De Nunzio. Il DEC provvede, direttamente o coadiuvato da propri incaricati, alla gestione del contratto. A tal fine svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 o dalle linee guida ANAC, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati, come previsto del Capitolato.

ART. 7 – COORDINATORE DEL SERVIZIO PER IL GESTORE

Il Gestore designa quale Coordinatore del servizio nei confronti dell'Università il sig. xxxxx (Tel. 3346659784). Il CDS è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione del servizio, e deve sempre essere reperibile dal DEC tramite telefono fisso o mobile nell'arco della giornata lavorativa. Tutte le comunicazioni, comprese le diffide e qualsiasi altra notifica si intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate esclusivamente a detto coordinatore.

ART. 8 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010, il Gestore espressamente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il contratto sarà risolto in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente atto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010.

ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al gestore dal Responsabile del procedimento, inoltrata via PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dall'Università. Si rimanda integralmente all'art. 25 del Capitolato.

ART. 10 – REVISIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 165, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il verificarsi di fatti non riconducibili al gestore, che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario, può comportare la sua revisione del presente atto da attuare mediante la rideterminazione delle

condizioni di equilibrio.

Il Piano economico-finanziario, presentato dal gestore in sede di gara, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato.

La revisione del contratto deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al gestore e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario relative al contratto. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016, a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

ART. 11 – CONTESTAZIONI E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie fra l'Università e il Gestore che dovessero sorgere durante l'esecuzione e/o al termine del contratto, che non si siano potute definire bonariamente, quale sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica nessuna esclusa, saranno risolte con ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, foro di Perugia, con esclusione della competenza arbitrale.

ART. 12 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

Il Gestore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Eventuali inadempienze contributive accertate saranno regolate direttamente dall'Università nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi, a carico del corrispettivo maturato dal Gestore. Nel perdurare dell'inadempimento, l'Università potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 13 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini del presente contratto il Gestore elegge il proprio domicilio presso la propria sede

legale sita in xxxxxx. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto sono fatte CDS a mani proprie del Gestore o di colui che lo rappresenta nella condotta del contratto oppure presso il domicilio eletto di cui sopra.

ART. 14 - VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE O DENOMINAZIONE SOCIALE

Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate all'Università. La comunicazione deve essere corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente atto e conseguenti, comprese quelle di registrazione, cedono a carico della Società. Il presente atto è soggetto a I.V.A.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

I dati personali forniti dai richiedenti verranno trattati unicamente per le sole finalità relative allo svolgimento della procedura in questione, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b), Reg. UE 679/2016. I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell'informativa per i partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contraente, ex art. 13, Reg. UE 679/2016, pubblicata sul sito web dell'Università degli Studi di Perugia alla voce "Privacy".

In particolare, le parti del presente Accordo Quadro:

- a) si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Reg. UE 679/2016, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare;
- b) dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per

errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al citato Reg. UE 679/2016.

ART. 17 – SOTTOSCRIZIONE EX ARTT. 1341 E 1342 C.C

Il gestore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare espressamente gli articoli: 2 (oggetto del contratto); 3 (corrispettiva digestione); 4 (durata del contratto); 5 (cauzione definitiva); 9 (clausola risolutiva espressa); 10 (revisione del contratto); 11 (contestazioni e definizione delle controversie); 12 (trattamento e tutela dei lavoratori); 15 (spese contrattuali); 17 (sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c.). A tal fine, a conferma, sottoscrive l'apposita dichiarazione che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per costituirne parte integrante e sostanziale.

IL DIRIGENTE

LA SOCIETA'

Allegato "A" al contratto per la concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, della gestione del merchandising dell'Università degli Studi di Perugia. CIG: 8845511A96

DICHIARAZIONE

ai fini della sottoscrizione ex artt.1341 e 1342 c.c., redatta su supporto informatico e sottoscritta mediante apposizione di firma digitale

- Sig., nata a il, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante della Società con sede legale in, d'ora innanzi denominata "Gestore" (c.f. e P.I.);

DICHIARA

con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare espressamente gli articoli: 2 (oggetto del contratto); 3 (corrispettiva digestione); 4 (durata del contratto); 5 (cauzione definitiva); 9 (clausola risolutiva espressa); 10 (revisione del contratto); 11 (contestazioni e definizione delle controversie); 12 (trattamento e tutela dei lavoratori); 15 (spese contrattuali); 17 (sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c.) del contratto per la concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, della gestione del merchandising dell'Università degli Studi di Perugia - CIG - xxxxx - redatto su supporto informatico e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale.

Il Gestore
